

Di Paolo Pizzo

ASSEGNAZIONI/UTILIZZAZIONI 2015/16: LE PRECEDENZE, CONDIZIONI, CRITERI E DOCUMENTAZIONE

Un'utile scheda per docenti e Uffici Scolastici provinciali con l'indicazione dei criteri e delle modalità con cui avviene il riconoscimento delle precedenze nelle fasi delle assegnazioni e delle utilizzazioni.

PREMESSA

Le precedenze per le assegnazioni e utilizzazioni sono indicate nell'art. 8 del CCNI 2015/16.

Sono raggruppate sistematicamente per categoria e funzionalmente inserite secondo un ordine di priorità **(le lettere dalla "a" alla "m" indicheranno l'ordine di priorità)**.

I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda di assegnazione e/o utilizzazione e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data (Salvo proroghe: **30 giugno** personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria; **15 luglio** personale docente della scuola di I e II grado; **15 luglio** personale educativo e docenti di religione cattolica).

Si è tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

La validità delle precedenze è condizionata dalla presentazione della specifica documentazione e/o autocertificazione che deve essere allegata alla domanda di assegnazione/utilizzazione.

È dunque necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie (certificati di disabilità, grave patologie, invalidità ecc.).

I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati.

TUTTE LE PRECEDENZE IN ORDINE DI PRIORITÀ

I PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82).

Per fruire di tali precedenze gli interessati dovranno:

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di assegnazione/utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. **A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.**
- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o indicazioni particolari su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.

ORIZZONTE SCUOLA

- La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

II PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

La precedenza è valida solo per le utilizzazioni

c) Personale docente che, a partire dall'a. s. 2007/2008 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di assegnazione/utilizzazione la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE**, la situazione di disabilità (**NON NECESSARIAMENTE GRAVE**) e il **GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. **Inoltre si precisa che basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 e il grado di invalidità superiore ai due terzi per fruire della precedenza**, fermo restando che le due situazioni, anche se con certificazioni distinte, devono necessariamente coesistere.
- Non esiste alcun vincolo relativo alla provincia o all'indicazione di sedi.
- **Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.**

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
- Le suddette certificazioni **devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.** A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

ORIZZONTE SCUOLA

- Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- **Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.**

ATTENZIONE

Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a CONDIZIONE che la prima di tali preferenze sia relativa al COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO.

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94;

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di assegnazione/utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92); A tal proposito si ricorda che la sola invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. **Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi neanche il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge 104/92).**
- **La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.**

ATTENZIONE

Gli interessati hanno diritto alla precedenza **nell'ambito e per la provincia in cui è UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA**, A CONDIZIONE CHE ABBIANO ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESSE IN ESSO.

IV ASSISTENZA

g) ASSISTENZA AL PROPRIO CONIUGE O AL PROPRIO FIGLIO, ANCHE ADOTTIVO, disabile in situazione di gravità

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione/utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. **La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.**

- Nelle certificazioni deve risultare la **situazione di gravità della disabilità** e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto **con disabilità "rivedibile" purché** sia certificata l'esigenza di assistenza permanente,

continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e **la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.**

- Ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Non è richiesta l'autodichiarazione di esclusività.
- Nel caso di assistenza al figlio la precedenza è **prevista per tutti e due i genitori.**
- Bisogna comprovare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011:
 - ✓ Il rapporto di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile;
 - ✓ che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

g) **Chi esercita la TUTELA LEGALE**

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (**che è sempre la lettera g**). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione/utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. **La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.**

- La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
- Chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.
- Per ciò che riguarda la situazione di handicap del disabile vale quanto detto per l'assistenza al coniuge o al figlio.

g) **FIGLIO individuato come referente unico che presta assistenza al GENITORE**

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda (**che è sempre la lettera g**). Certificazioni e autodichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente alla domanda di assegnazione/utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. **La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.**

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ORIZZONTE SCUOLA

- La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con **disabilità "rivedibile" purché** sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la **durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria**
- Il figlio referente unico che presta assistenza al genitore dovrà documentare con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni i seguenti "status e condizioni":
 - ✓ Il rapporto di parentela con il soggetto disabile.
 - ✓ L'attività di assistenza con carattere di unicità e che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
- Dovrà inoltre presentare le autodichiarazioni da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, se esistenti, nelle quali è indicato di non potersi occupare del disabile per ragioni esclusivamente oggettive.

NOTA BENE: Le autodichiarazioni di questi ultimi dovranno essere presentate **SOLO** nel caso in cui il docente **NON SIA l'unico convivente con il disabile; oppure non vi conviva ma comunque esistono altri fratelli (conviventi o meno con il disabile)**. Si precisa, infatti, che l'autodichiarazione rilasciata da eventuali altri fratelli/sorelle **NON** è necessaria laddove il figlio referente unico sia **l'UNICO FIGLIO CONVIVENTE** con il genitore disabile, anche se esistono altri fratelli o sorelle.

ATTENZIONE

la precedenza per **tutti i soggetti che rientrano nella lettera g** è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

h) Unico parente o affine ENTRO IL SECONDO GRADO:

è possibile fruire della precedenza per assistenza al:

nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); fratello o sorella; suocero o suocera del titolare; figlio o figlia del coniuge; nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

Le altre condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

h) Unico parente o affine ENTRO IL TERZO GRADO (con vincoli rispetto all'assistenza ai parenti entro il secondo grado):

è possibile fruire della precedenza per assistenza al:

ORIZZONTE SCUOLA

bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre); bisnonno o bisnonna del coniuge; pronipote (figlio del nipote del coniuge); nipote (figlio del cognato o della cognata); zio o zia del coniuge.

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

VINCOLI

A differenza dell'assistenza ai parenti entro il secondo grado, per i parenti entro il **TERZO GRADO** è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile **SOLO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (**nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore**). Queste circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Per il resto le condizioni sono le stesse indicate per l'assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell'handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l'unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc. compresa l'indicazione del comune nel modulo di domanda).

i) MADRE/PADRE avente un figlio di età inferiore a 3 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di ETÀ INFERIORE A TRE ANNI.

Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.

Tale situazione deve essere autocertificata.

La precedenza spetta ad entrambi i genitori.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. L'autodichiarazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di assegnazione/utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. **La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.**

V PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

j) personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c).

Precedenza per docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

VI PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione).

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

i) Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

ATTENZIONE

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione).

La precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l'1/9/2012.

l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza.

ATTENZIONE

La precedenza è valida purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

VIII PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

Tale precedenza è limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie (no utilizzazione).

ORIZZONTE SCUOLA

m) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011.